

**Lieselotte Hartmann Troiani**  
**contro**  
**Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz**

(domanda di pronunzia pregiudiziale  
proposta dal Bundessozialgericht)

« Versamento con effetto retroattivo di contributi volontari  
per l'assicurazione vecchiaia »

Relazione d'udienza .....	1334
Conclusioni dell'avvocato generale Francis G. Jacobs presentate il 22 febbraio 1989 .....	1339
Sentenza della Corte (prima sezione) 18 maggio 1989 .....	1347

Massime della sentenza

1. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione volontaria o facoltativa continuata — Facoltà di procedere al riscatto della pensione subordinata all'iscrizione al regime nazionale di assicurazione obbligatoria — Condizione non soddisfatta dall'iscrizione al regime di assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro*  
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 9)

2. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione volontaria o facoltativa continuata — Normativa nazionale che subordina le facoltà di procedere al riscatto della pensione all'iscrizione al regime nazionale di assicurazione obbligatoria — Condizione posta per i cittadini nazionali — Ammissibilità*  
(Trattato CEE, artt. 48 e 51)

1. L'art. 9 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che la condizione dell'iscrizione ad un regime di assicurazione obbligatoria in uno Stato

membro — condizione che, secondo la normativa di questo Stato, dev'essere soddisfatta al momento in cui si chiede di versare, con effetto retroattivo, contributi

volontari per l'assicurazione vecchiaia — non può considerarsi soddisfatta quando colui che presenta la domanda è, in quel momento, iscritto ad un regime di assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro.

2. Gli artt. 48 e 51 del trattato non ostano a che sia applicata ai cittadini di uno Stato membro una disposizione della normativa

nazionale la quale ponga, per l'esercizio della facoltà di effettuare il riscatto della pensione, la condizione dell'iscrizione al regime nazionale di assicurazione obbligatoria. Spetta infatti alle leggi di ciascuno Stato membro determinare i presupposti del diritto o dell'obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale o a questo o a quel ramo di detto regime, purché in proposito non vengano fatte discriminazioni fra cittadini nazionali e cittadini degli altri Stati membri.

## RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa 368/87 \*

### I — Antefatti e procedimento

La sig. ra Hartmann Troiani, ricorrente nella causa principale, ha svolto in Germania attività professionale salariata fino al 1963, anno del suo matrimonio. Successivamente ha ancora lavorato 11 mesi in Germania e poi in Italia fino al 1981.

L'art. 1304 del codice di previdenza sociale tedesco in vigore nel 1963 permetteva alle donne di farsi rimborsare, in occasione del matrimonio, i contributi in precedenza versati per l'assicurazione di vecchiaia.

Il primo comma di tale disposizione era del seguente tenore:

« Se un'assicurata contrae matrimonio, le è rimborsata, a sua richiesta, la metà dei contributi versati dopo il 20 giugno 1948 nel territorio federale o dopo il 24 giugno 1948 nel Land di Berlino sino alla fine del mese durante il quale è stata presentata la domanda. I contributi per l'assicurazione complementare devono essere rimborsati integralmente all'assicurata ».

La sig. ra Hartmann Troiani ha fatto uso di questa facoltà.

In seguito, il legislatore nazionale ha emanato, il 28 luglio 1969, una legge che rifer-

\* Lingua processuale: il tedesco.